



## **Titolo**

Tribunale federale a livello nazionale – sezione tesseramenti – art. 89, comma 3 – diritto di inviare controdeduzioni

## **Descrizione**

Il terzo comma dell'art. 89 del codice di giustizia sportiva F.I.G.C., dispone che *"la controparte ha diritto di inviare controdeduzioni entro sette giorni dalla ricezione del ricorso o dell'avviso di fissazione della udienza per i procedimenti di cui al comma 1, lettere b) e c), trasmettendone copia anche al ricorrente con le modalità di cui all'art. 53"*. Conseguentemente è illegittima la decisione del Tribunale - per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio – allorchè la decisione sia stata assunta prima della data entro la quale la società avrebbe potuto costituirsi in giudizio.

## **Stagione Sportiva**

2019-2020

## **Numero**

n. 18/CFA/2019-2020/A

## **Presidente**

Sica

## **Relatore**

Varrone

## **Riferimenti normativi**

art. 89, comma 1, lett. b) e c), CGS; art 89, comma 3, CGS; art. 53 CGS

## **Provvedimenti**

**SEZ IV - DECISIONE N. 0018/CFA del 31 ottobre 2019 – (U.S. TONARA A.S.D. / ANTONIO FADDA) n. 44/2019 – 2020 Registro Reclami**